

**DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2026
210/2026/R/TLR**

**ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI ESCLUSIONE PRESENTATA DALLA
SOCIETÀ CENTRALE TERMICA FOSSOLO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1391^a riunione del 18 giugno 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore "*qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria*";
- l'OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all'art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di

esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti enucleati al comma 1.1 del medesimo provvedimento:

- a) presenza di almeno il 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato;
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti;
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio;
- l'Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Centrale Termica Fossolo, con comunicazione del 27 aprile 2026 (prot. Autorità A/31244 del 28 aprile 2026), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità le reti denominate "Fossolo 1" e "Fossolo 2" site nel territorio del comune di Bologna (BO); la società, in particolare, ha motivato la richiesta di esclusione per la presenza del requisito di cui alla lettera b) di cui al comma 1.1 dell'OITLR;
- l'analisi della documentazione inviata non ha consentito di verificare la presenza del requisito di esclusione di cui al comma 1.1, lettera b), dell'OITLR; in particolare, non sono stati forniti documenti che attestino il divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti alla rete;
- in data 12 maggio 2026 (prot. Autorità P/35054 di pari data) sono state comunicate alla suddetta società le risultanze istruttorie del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

RITENUTO CHE:

- sia necessario rigettare l'istanza di esclusione presentata dalla società Centrale Termica Fossolo, con riferimento alle reti denominate "Fossolo 1" e "Fossolo 2" site nel territorio del comune di Bologna

DELIBERA

1. di rigettare l'istanza di esclusione presentata dalla società Centrale Termica Fossolo, con riferimento alle reti denominate "Fossolo 1" e "Fossolo 2" site nel territorio del comune di Bologna;

2. di dare mandato al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua